

25.

## IL MALTRATTAMENTO MASCHERATO DA ADDESTRAMENTO

*Daniela Cardillo e Antonio Ali*

doi: 10.7359/663-2013-card

info@greendogs.it  
antonio.ali73@gmail.com

### 25.1. INTRODUZIONE

In Italia si stima la presenza di 44 milioni di animali domestici, con una netta prevalenza di gatti, cani, pesci da acquario e canarini. Risultano essere circa 6.900.000 in particolare i cani <sup>1</sup>, molti dei quali convivono senza problemi con la loro famiglia umana. Molti di questi cani sono ben educati e perfettamente integrati nelle nostre famiglie interspecifiche, rispettando spazi e regole necessari per una corretta convivenza nell'ambiente domestico.

Per poter condividere al meglio gli spazi e le relazioni sociali della società moderna, tutti i cani hanno la necessità di essere educati alle nostre strane regole di vita (traffico, rumori, vita frenetica). Può succedere che per svariate ragioni alcuni cani non si sentano completamente integrati e adattati, sviluppando conseguenti modi di fare inadeguati al contesto. È nostro dovere di proprietari prevenire o intervenire in queste situazioni aiutando i cani a imparare quei comportamenti utili al fine di vivere sereni la società moderna.

Fino a qualche decennio fa i cani nascevano e crescevano in famiglia condividendo con l'uomo lavoro ed esperienze fin dalla nascita. Nonostante la società moderna abbia modificato le motivazioni che spingono a scegliere un cane, l'uomo non vuole rinunciare alla compagnia del suo migliore amico. Oggi molti cani vengono acquistati per moda e incautamente presso negozi, siti internet o allevatori improvvisati che smerciano i cuccioli

---

<sup>1</sup> Fonte: Studio Eurispes, Anno 2002. Cfr. <http://www.eurispes.eu/content/animali-domestici-quasi-il-42-degli-italiani-ne-possiede-uno>.

spesso provenienti dalle *puppy mills*<sup>2</sup>, alimentando un illecito giro di affari. I cuccioli provenienti dal traffico illecito sono più soggetti a sviluppare a maturità dei problemi comportamentali anche gravi, dovuti al fatto di non aver vissuto correttamente tutte le fasi di crescita cognitiva, relazionale e sociale necessarie al corretto sviluppo.

Il disagio e la frustrazione a non riuscire da soli a risolvere tali problemi spinge i proprietari a rivolgersi a educatori comportamentali, con la possibilità di incappare in addestratori tradizionali che ancora oggi utilizzano metodi e mezzi coercitivi. Numerose associazioni di medici veterinari hanno preso posizione<sup>3</sup> sostenendo che i metodi utilizzati per l'educazione del cane e per l'addestramento<sup>4</sup> sportivo o di utilità incidono sul carattere, sull'emotività e sul comportamento del cane. Nell'etogramma del cane sono presenti tutti gli schemi comportamentali che naturalmente mette in atto, tra cui ad esempio sedersi, sdraiarsi o stare fermo. Nell'educazione non facciamo altro che far ripetere alcuni di questi comportamenti su nostra esplicita richiesta o su iniziativa del cane in determinati contesti.

Per raggiungere determinati obiettivi di lavoro o agonistici, si insegna al cane a fare cose che normalmente non fa o non sa fare in quel determinato e particolare modo. Per esempio il cane usa il fiuto in modo assolutamente naturale ma se si vuole addestrare il cane a fare un particolare lavoro, come per esempio il *cash dog*<sup>5</sup>, va insegnato al cane a fare una discriminazione di odori e a segnalare solo quegli odori che sono propri delle banconote. In questo saggio si difenderà una posizione in base a cui i metodi e le attrezzature coercitive sono da considerarsi sia eticamente che legalmente come casi di *maltrattamento*.

---

<sup>2</sup> Traduzione letterale: *industrie di cuccioli*, cioè allevamenti intensivi prevalentemente presenti nell'est Europa dove si producono, senza controlli né obiettivi di selezione, quantità enormi di cuccioli di qualsiasi razza e indole in condizioni disumane, per poi essere importanti illegalmente in Italia.

<sup>3</sup> Cfr. AVSAB, 'Position Statement: The Use of Punishment for Behaviour Modification in Animals', 2007, [http://avsabonline.org/uploads/position\\_statements/Combined\\_Punishment\\_Statements1-25-13.pdf](http://avsabonline.org/uploads/position_statements/Combined_Punishment_Statements1-25-13.pdf) e Id., 'Position Statement: The Use of Dominance Theory in Behaviour Modification of Animals', 2008, [http://avsabonline.org/uploads/position\\_statements/dominance\\_statement.pdf](http://avsabonline.org/uploads/position_statements/dominance_statement.pdf).

<sup>4</sup> In questo testo useremo la parola *addestramento* (rendere destro, abile, idoneo), in quanto nell'ambito cinofilo se ne fa uso comune. In generale gli autori preferiscono usare la parola *insegnamento* perché, nell'uso comune, ha un'accezione più costruttiva e positiva, usato prevalentemente nell'ambito della formazione dell'essere umano.

<sup>5</sup> Cani addestrati per individuare banconote in ambienti, su persone, in valige e segnalare la presenza, con un abbaio o con un comportamento particolare, al proprio conduttore umano.

## 25.2. ADDESTRAMENTO COME DOMINANZA

Attualmente si assiste alla ricomparsa di proprietari o addirittura di addestratori di cani che ancora oggi seguono la teoria del branco, metodi evidenziati anche in alcune serie TV. Tali metodi contemplano la risoluzione del problema attraverso la 'teoria della dominanza' cioè attraverso l'atto della sottomissione. In tal modo i cani vengono costretti a compiere dei nuovi comportamenti, come ad esempio attaccare il figurante, oppure costretti a inibirne degli altri, considerati inadeguati, come ad esempio abbaiare.

Lo zoologo Carlos Drews, oggi direttore del *Global Species Programme* del WWF, studioso dei comportamenti in natura delle specie selvatiche, ha studiato molto approfonditamente l'argomento della dominanza basata su osservazioni empiriche, evidenziando come tale termine possa avere varie interpretazioni<sup>6</sup>:

- La dominanza è il ruolo privilegiato che alcuni soggetti hanno rispetto ad altri e quindi la gerarchia che si crea tra relazioni aggressività-sottomissione in un gruppo di animali che coesistono in un determinato territorio.
- La dominanza viene anche definita come la relazione tra individui animali che si fonda sulla forza/aggressività e sottomissione, per determinare chi ha la priorità di accesso a risorse multiple come il cibo, il posto per riposarsi e l'accoppiamento.
- La dominanza presuppone la mancanza di aggressività e si riferisce a una pacifica natura di incontri tra animali, dove combattimenti sempre più violenti non esistono e i conflitti sono risolti usando modalità non competitive e comportamenti pacificatori.

Un animale appartenente a un branco non vuole arrivare al conflitto fisico, per non mettere in pericolo la sua salute e quella del branco intero. Quindi la dominanza si manifesta spesso con una serie di comportamenti *rituali* atti proprio a evitare il conflitto fisico senza causare danni o ferite, stabilendo così di comune accordo le regole per la gestione delle risorse.

Gli addestratori tradizionali hanno impostato l'addestramento sul confronto diretto uomo-cane, dove chi vince è il dominante e chi perde è il sottomesso. L'uso della forza, della coercizione e dell'intimidazione servirebbero per ottenere l'obbedienza del cane e consentire all'uomo di mantenere posizioni gerarchiche di branco elevate. Questi metodi obsoleti sono ancora oggi largamente utilizzati in modo sistematico sia per l'educazione

---

<sup>6</sup> C. Drews, 'The Concept and Definition of Dominance in Animal Behaviour' (1993), in *Behaviour*, Vol. 125, n° 3-4 (1993), pp. 283-313.

di base, sia nell'addestramento a lavori particolari, a volte anche per la risoluzione di problemi comportamentali.

Nello specifico il metodo tradizionale si basa sull'uso della forza fisica e coercizione psicologica, che si manifesta sotto forma di punizione<sup>7</sup> (pugni, calci, stratonate al guinzaglio, sgridate). Inoltre, quando questo non basta, l'addestratore usa dei mezzi che amplificano l'effetto della forza e della violenza (bastoni, collari a strozzo, collari con le punte, collari con spray antiabbaio o collari elettrici).

L'addestramento tradizionale non tiene conto delle reali esigenze del cane, ignora tutti i segnali calmanti<sup>8</sup> che il cane ci trasmette, ipotecando così la relazione uomo-cane basata sulla condivisione di emozioni e sulla motivazione. La motivazione è il nodo centrale dell'educazione e dell'addestramento e va intesa come «l'insieme dei fattori responsabili dell'inizio, del mantenimento e della cessazione di un comportamento»<sup>9</sup>.

Il linguaggio non verbale del cane è un codice chiaro e leggibile scritto a grandi lettere luminose. L'addestratore tradizionale non ha la volontà e/o le competenze per interpretarlo correttamente. *Metodi tradizionali* spesso vanno a braccetto con i *mezzi coercitivi* in quanto l'uno amplifica gli effetti dell'altro. Con l'uso di tali metodi e mezzi non si fa altro che insegnare al cane ad avere paura delle conseguenze spesso negative e dolorose. Di fatto è proprio l'uomo che non cerca il modo di collaborare e cooperare con il cane. Inoltre sono eticamente ed etologicamente sbagliati, sono vietati dalla legge e integrano a tutti gli effetti il reato di maltrattamento di animali; pertanto chiunque li utilizzi, commette un illecito penalmente rilevante.

### 25.3. COSA DICE LA LEGGE

Il sistema italiano di tutela giuridica degli animali, ha subito negli ultimi anni un'evoluzione in positivo spinta dalla sempre crescente sensibilità animalista. In questa cornice si inseriscono, in particolare, la Legge 201/2010<sup>10</sup>,

---

<sup>7</sup> Per i termini scientifici di 'punizione' e 'rinforzo' cfr. AVSAB, 'Position Statement: The Use of Punishment for Behaviour Modification in Animals', cit. e Id., 'Position Statement: The Use of Dominance Theory in Behaviour Modification of Animals', cit.

<sup>8</sup> T. Rugaas, *L'intesa con il cane: i segnali calmanti* (2000), Cormano, Haqihana, 2007.

<sup>9</sup> C. Fugazza, *Do as I do: il cane impara guardandoci. L'apprendimento sociale nel training*, Fenegrò, Haqihana, 2011, p. 67.

<sup>10</sup> L. 4 novembre 2010, n° 201, Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

che ratifica la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo del 1987, e la Legge 189/2004<sup>11</sup>, che modifica il titolo IX bis del Codice Penale ‘Dei delitti contro il sentimento degli animali’. In particolare, l’art. 7 della Legge 201/2010 tratta esplicitamente di addestramento: «Nessun animale da compagnia può essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute e il suo benessere, in particolare costringendo l’animale a oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano dolori, sofferenze e angosce inutili». La Legge 189/2004, invece, apporta una sostanziale innovazione considerando l’animale non più come una *cosa* ma come un *essere senziente*. Inoltre la normativa ritiene che tali reati pluri-offensivi arrechino danno sia al sentimento di pietà che noi uomini proviamo sia al danno arrecato all’animale stesso. In particolare, l’art. 544-ter, nel punire il maltrattamento di animali, include tra le varie categorie sanzionabili anche modalità di educazione e addestramento in passato tollerate in quanto non disciplinate da specifica normativa<sup>12</sup>. Esso recita: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro»<sup>13</sup>. Già molte sentenze hanno qualificato come ‘lesioni’, non soltanto quelle puramente fisiche, ma anche quelle che ledono l’integrità psico-fisica degli animali.

Il reato di maltrattamento nell’addestramento va letto all’interno dell’art. 544-ter c.p., in particolar modo nella dicitura «Chiunque per crudeltà o senza necessità»:

La crudeltà è un atto concreto e volontario di inflizione di sofferenze. Non è necessario infatti il solo scopo della malvagità, né occorre per forza un truce compiacimento nell’inferire sull’animale, potendosi avere crudeltà anche

---

<sup>11</sup> L. 20 luglio 2004, n° 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

<sup>12</sup> Le categorie di condotte offensive possono essere psichiche (isolamento, privazioni sociali, addestramento); fisiche (violenza gratuita di ogni tipo, occasionale o abitudinaria: fame, sete, incrudelimenti nel campo del lavoro con fruste, finimenti, eccesso di fatica, impiego antifisiologico, mattazioni con mezzi dolorosi, attività sportiva con animali come bersagli od oggetto di divertimento, ecc.); genetiche o meccaniche (selezioni genetiche o interventi su cromosomi per ottenere prestazioni o produzioni anomali); e ambientali (costrizione in esasperate situazioni di cattività). Cfr. A. Valastro, ‘La tutela penale degli animali: problemi e prospettive’ (2012), in L. Lombardi Vallauri, S. Castignone (a cura di), *Trattato di biodiritto. La questione animale*, Milano, Giuffrè Editore, 2012, pp. 629-674, qui pp. 653-654.

<sup>13</sup> Le pene sono aumentate dall’art. 3 Legge 201/2010.

per mera insensibilità e indifferenza dell'autore per atti di per sé oggettivamente crudeli, né sono necessari per forza veri e propri atti di torture o barbarie. [...] Il concetto di necessità deve intendersi in senso analogo a quello previsto dagli artt. 52 e 54 c.p., [...] dove non sia in altro modo evitabile perché dettata dalle esigenze di evitare un pericolo imminente o impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona e ai beni propri o altrui.<sup>14</sup>

Le moderne tecniche di addestramento basate sui principi della teoria dell'apprendimento, sull'approccio cognitivo, sociale ed emotivo, sono scientificamente provate e dimostrano che i metodi etologicamente rispettosi, basati sulla volontà di creare un rapporto di fiducia con l'animale, sono l'unico modo scientificamente possibile e umanamente accettabile per l'educazione e l'addestramento del cane. Appare quindi chiaro che non vi è alcuna 'necessità' nell'utilizzare metodi basati su forza, costrizione e violenza.

La Corte di Cassazione, sez. III sentenza 43230/02, stabilisce che si tratta di sofferenza non necessaria nello specifico «quando si tratti soltanto della convenienza e opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento»<sup>15</sup>. Quindi l'azione di utilizzare i metodi coercitivi integra il reato di maltrattamento di cui all'art. 544-ter c.p.

Vediamo alcuni esempi reali di maltrattamento nell'addestramento dove non soltanto l'addestratore tradizionale utilizza tale metodo sul cane, ma insegna al proprietario a usare la stessa tecnica illegale nella vita quotidiana: il cane viene stratonato con il collare a strozzo per ottenere l'obbedienza al comando seduto. Altro caso reale, il cane che abbaia agli altri cani viene sollevato da terra come impiccato con il collare a strozzo o con il collare con le punte per farlo smettere. La tecnica sembra funzionare, perché il cane di certo smetterà di abbaiare, in quanto impedito fisicamente e in lotta per sua stessa sopravvivenza. Sicuramente vedere altri cani da quel momento in poi gli evocherà brutti ricordi e sensazioni spiacevoli, che peggioreranno il suo stato emotivo.

La Suprema Corte, sez. III sentenza 15061/07, ha stabilito un importante principio, riconducendo l'utilizzo di collari elettrici al maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.): «Il collare antiabbaio elettrico provoca inutili sofferenze ai cani e dunque costituisce reato e a tal fine è legittimo il seque-

---

<sup>14</sup> M. Santoloci, C. Campanaro, *Tutela giuridica degli animali: aspetti sostanziali e procedurali. La normativa a difesa degli animali decodificata in termini pratici, anche in relazione alle connesse procedure penali, amministrative e civili*, Terni, Diritto all'ambiente, 2010, p. 64.

<sup>15</sup> Cass., sez. III, 12 novembre 2002, n° 43230, in *Rivista Penale*, (2003), n° 230.

stro in via preventiva di tali strumenti per evitare il protrarsi di tale inutile e dunque illegittima sofferenza»<sup>16</sup>.

L'uso del collare elettrico nell'addestramento costituisce un vero e proprio trattamento dannoso. La somministrazione di scariche elettriche, usate spesso a dosaggio crescente, servono per condizionare i riflessi dell'animale e indurlo a fare quanto richiesto. L'addestratore che usa tali mezzi, ad esempio con un cane che risulta aggressivo verso altri cani, rilascia la scarica elettrica quando il cane mostra un comportamento di aggressività. Questa punizione ha la forza di inibire temporaneamente tale comportamento aggressivo. Il cane, per paura e terrore di ricevere nuovamente la scossa elettrica, eviterà di esprimere in quel momento e contesto il comportamento aggressivo. L'addestratore ha lavorato però così solo sul sintomo (il comportamento aggressivo verso gli altri cani) e non sulla causa (ad esempio, l'insicurezza e paura degli altri cani). Tutto questo può determinare effetti deleteri sull'emotività del cane, che non risolve il suo problema di insicurezza, ma anzi lo aggrava aggiungendovi dolore fisico, improvviso e inspiegabile, che alimenta la sua originaria paura. Il risultato può essere l'inibizione di qualsiasi comportamento del cane confuso, impaurito e frustrato, oppure l'aumento dell'aggressività in generale. Tali metodi e mezzi vengono infatti spesso usati per stimolare l'aggressività stessa del cane.

I gravi danni fisici e le patologie gravi che la corrente elettrica causa ai tessuti e agli organi interni sono stati ampiamente studiati e descritti dalla comunità scientifica<sup>17</sup>:

- lesioni al tessuto cutaneo, dove gli elettrodi sono posizionati come ingresso della corrente elettrica nel corpo, determinate dal tipo di corrente e durata di somministrazione;
- emorragie di varia natura della cute e mucose ed edemi;
- gli impulsi elettrici causano impulsi nervosi tali da modificare le normali funzioni fisiologiche dei muscoli, nervi e cervello;
- impulsi lunghi e di alta intensità causano contrazioni tetaniche del diaframma, spasmi laringei, arresto della respirazione, con possibile edema del polmone;
- gli effetti sui nervi vago e simpatico, influenzano l'attività cardiaca;
- lesioni ancora da analizzare riguardano il sistema circolatorio;
- ustioni vasali e muscolari per il passaggio della corrente.

L'uso del collare elettrico può essere colpevole di gravi danni all'apparato respiratorio e circolatorio tali da poter portare il cane alla morte.

---

<sup>16</sup> Cass., sez. III, 13 aprile 2007, n° 15061, in *Cassazione penale* (2008), n.° 3316.

<sup>17</sup> R. Cocco, S. Visco, *Collare elettrico tra maltrattamento ed ignoranza*, Roma, Aracne Editrice, 2007, pp. 44-51.

Dal punto di vista comportamentale, il cane si esprime con guaiti e atteggiamenti posturali tipici delle situazioni stressanti, che a volte perdurano solo pochi istanti. Lo stress che subisce il cane perdura invece per molto tempo nell'animale, dopo l'utilizzo del collare elettrico, come dimostrato dallo studio di Schilder e van der Borg<sup>18</sup>.

#### 25.4. CONCLUSIONI

I danni psicologici sono la paura, stati di ansia e stress, insicurezza, fobie che possono sfociare anche in aggressività. Un'altra conseguenza è l'impotenza appresa, cioè quella condizione dove l'animale (uomo compreso) smette di muoversi e di fare qualsiasi cosa perché impara che nulla lo farà uscire da quella situazione terribile<sup>19</sup>. Uno *shock* fisico ed emotivo può inibire temporaneamente il comportamento, ma non risulta efficace nel tempo, in quanto non agisce sulle motivazioni e le cause reali. Inibisce il manifestarsi del comportamento ma non cambia l'emozione che lo evocerebbe. Un esempio crudele è quello di alcuni addestratori tradizionali che posizionano il collare elettrico sui testicoli, per spingere il cane ad amplificare la risposta aggressiva di attacco.

Il Tribunale di Bologna l'8 ottobre 2007 ha condannato a 4.000 € di multa per maltrattamento di animali un addestratore che utilizzava collari elettrici. L'addestratore, stante ai filmati reperiti e alle testimonianze raccolte, usava sistematicamente tale tipologia di strumento per addestrare, peraltro congiuntamente con il collare a strozzo, anch'esso ritenuto dai giudici produttivo di danni fisici e sofferenze all'animale.

La Suprema Corte, sez. III sentenza 15061/07, ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza», rientra nella previsione di cui all'art. 727 ora 544-ter del Codice Penale che vieta il maltrattamento degli animali. Infine, anche alcune Regioni Italiane nella loro legislazione hanno previsto di regolamentare i metodi di addestramento. Un esempio è la Regione Lombardia che con l'art. 105 comma 5 della Legge Regionale 33/2009 ha stabilito che «l'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e

---

<sup>18</sup> B.H. Schilder, J.A.M. van der Borg, 'Training Dogs with Help of the Chock Collar: Short and Long Term Behavioral Effects' (2004), in *Applied Animal Behaviour Science*, Vol. 3-4 (March 2004), pp. 319-334.

<sup>19</sup> Cfr. M. Seligman, *Helplessness: On Depression, Development and Death*, San Francisco, W.H. Freeman, 1975.



non si possono imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale»<sup>20</sup>.

I metodi coercitivi, punitivi e violenti sopra descritti, oltre a essere vietati dalla legislazione italiana, non sono riconosciuti dalla comunità scientifica che li disapprova in quanto pericolosi sia per la salute e il benessere dei cani sia per la sicurezza delle persone. Anche nell'ambito dell'educazione e addestramento dobbiamo pertanto porre come priorità il benessere degli animali e la tutela dei loro diritti, denunciando alle autorità competenti tali abusi, in via prioritaria al Corpo Forestale dello Stato<sup>21</sup> che ha istituito un reparto specializzato denominato Nucleo Investigativo per i Reati in Dan-no agli Animali (N.I.R.D.A.)<sup>22</sup>.

## BIBLIOGRAFIA

- Studio Eurispes, Anno 2002, <http://www.eurispes.eu/content/animali-domestici-quasi-il-42-degli-italiani-ne-possiede-uno>.
- AVSAB, 'Position Statement: The Use of Punishment for Behaviour Modification in Animals', 2007, [http://avsabonline.org/uploads/position\\_statements/Combined\\_Punishment\\_Statements1-25-13.pdf](http://avsabonline.org/uploads/position_statements/Combined_Punishment_Statements1-25-13.pdf).
- AVSAB, 'Position Statement: The Use of Dominance Theory in Behaviour Modification of Animals', 2008, [http://avsabonline.org/uploads/position\\_statements/dominance\\_statement.pdf](http://avsabonline.org/uploads/position_statements/dominance_statement.pdf).
- R. Cocco, S. Visco, *Collare elettrico tra maltrattamento ed ignoranza*, Roma, Aracne Editrice, 2007.
- C. Drews, 'The Concept and Definition of Dominance in Animal Behaviour' (1993), in *Behaviour*, Vol. 125, n° 3-4 (1993), pp. 283-313.
- C. Fugazza, *Do as i do: il cane impara guardandoci. L'apprendimento sociale nel training*, Fenegrò, Haqihana, 2011.
- L. Lombardi Vallauri, S. Castignone (a cura di), *Trattato di biodiritto. La questione animale*, Milano, Giuffrè Editore, 2012.
- T. Rugaas, *L'intesa con il cane: i segnali calmanti* (2000), Cormano, Haqihana, 2007.
- M. Santoloci, C. Campanaro, *Tutela giuridica degli animali: aspetti sostanziali e procedurali. La normativa a difesa degli animali decodificata in termini pratici, anche in relazione alle connesse procedure penali, amministrative e civili*, Terni, Diritto all'ambiente, 2010.

---

<sup>20</sup> L.R. 30 dicembre 2009, n° 33, Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità.

<sup>21</sup> Decreto ministeriale (Interno) 23 marzo 2007, 'Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali', pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n° 104 (7 maggio 2007).

<sup>22</sup> Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 16 marzo 2007, pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* n° 2/3 (2007).

- M.B.H. Schilder, J.A.M. van der Borg, 'Training Dogs with Help of the Chock Collar: Short and Long Term Behavioral Effects' (2004), in *Applied Animal Behaviour Science*, Vol. 3-4 (March 2004), pp. 319-334.
- M. Seligman, *Helplessness: On Depression, Development and Death*, San Francisco, W.H. Freeman, 1975.
- A. Valastro, 'La tutela penale degli animali: problemi e prospettive' (2012), in L. Lombardi Vallauri, S. Castignone (a cura di), *Trattato di biodiritto. La questione animale*, Milano, Giuffrè Editore, 2012, pp. 629-674.